



## COMUNE DI PESCARA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 317 Del 31-03-09

**Oggetto:** DISCIPLINA TRANSITORIA DEI TRASFERIMENTI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI IN BASE ALLA VIGENTE ZONIZZAZIONE.

L'anno duemilanove il giorno trentuno del mese di marzo in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è riunita la **Giunta Comunale**.

Presiede l'adunanza il Dott. D'ANGELO CAMILLO nella sua qualità di VICE SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

<b>Dott. D'ANGELO CAMILLO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>MARCHEGIANI PAOLA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>DE CAMILLIS ROBERTO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>D'INCECCO VITTORIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>
<b>BALDUCCI ALBERTO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>BERARDI LOLA GABRIELLA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>DI CARLO SIMONA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>ALESSANDRINI MARCO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>BLASIOLI ANTONIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Avv. DI MARCO PAOLA

Assiste il Prof. ADDARIO LUIGI designato per la redazione del verbale.

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento;**

Visto il parere espresso, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal dirigente del servizio interessato, come da scheda allegata;

Premesso che in data 22/07/08 è stata pubblicata sul BURA n° 4 Straordinario , la L.R. 16 luglio 2008 n° 11 "Nuove norme in materia di commercio", che all'art.1 comma 152 lett. b) e c) ha disapplicato nella Regione Abruzzo , dalla data del 23.07.08:

- la normativa di cui alla Legge 25 agosto 1991 n° 287 ("Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi");
- l'art. 2 della legge 5 gennaio 1996, n° 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia);

Che l'art. 1 comma 94 della Legge 11/08 prevede, tra l'altro, che i Comuni debbano emanare entro centottanta giorni dalla data del 23.07.08 i criteri di programmazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande e che queste ultime, sia attinenti alle aperture che ai trasferimenti di esercizi , possono essere rilasciate soltanto dopo l'emanazione dei citati criteri ;

Che la L. R. 11/08 non contiene disposizioni transitorie in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande da valersi fino alla emanazione dei criteri comunali di programmazione di cui ai commi da 95 a 97, salvo che per quanto riguarda le richieste di autorizzazione relative all'apertura di esercizi presentate in data antecedente alla entrata in vigore della L.R., per le quali continuano ad applicarsi le norme vigenti in base alle quali sono state prodotte ed i cui procedimenti devono essere conclusi entro centottanta giorni dalla data del 23.07.08;

Considerato tuttavia che il Comune di Pescara si è già dotato , con Delibera di C.C. n° 24 del 4.02.02, di una zonizzazione del territorio comunale, ai fini della programmazione della rete dei pubblici esercizi, che prevedeva due aree omogenee così formate:

- zona 1 costituita dalla fascia litoranea composta dalle circoscrizioni due e cinque
- zona 2 costituita dalla fascia collinare e dall'intero entroterra del comune costituita dalle circoscrizioni uno, tre e quattro;

Che, nello stesso atto, si consentiva il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno della stessa zona sulla base di una comunicazione, e il trasferimento degli esercizi di cui trattasi dalla zona 1 alla zona 2 comunque nel rispetto delle norme e dei regolamenti urbanistici e sanitari;

Rilevato che :

L'art. 1 comma 99 detta le norme procedurali relative al rilascio di autorizzazione per le aperture ed i trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Considerato che nelle more di adozione dei criteri di programmazione e/o della scelta di liberalizzazione della rete di esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni, occorre regolarizzare le

istanze pervenute e che perverranno dopo l'entrata in vigore della L.R. 11/08, relative ai trasferimenti di sede degli esercizi;

Dato atto che il provvedimento di cui alla Delibera n°24 del 4.02.02 , contemplando la suddivisione del territorio in zone e la conseguente individuazione dei parametri numerici differenziati appunto per zone , si colloca nell'ottica indicata dalla L.R. 11/08 per la quale va escluso l'utilizzo di "contingenti di superficie" e l'individuazione di "distanze minime" mentre si individuano "parametri numerici differenziati per aree o zone del territorio comunale"

Ritenuto, pertanto, fino all'adozione dei criteri di programmazione e/o della scelta di liberalizzazione di cui agli articoli summenzionati, dover procedere alla definizione della procedura finalizzata alla gestione del periodo transitorio in materia di trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Vista la L.R. 16 luglio 2008 n°11

Visto l'art. 48 del D.L.gvo n. 267/2000

**Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti,**

Con voto unanime espresso nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

1) di prendere atto :

- che la L.R. 11/08, (Nuove norme in materia di commercio) entrata in vigore in data 23.07.08, nel disciplinare, tra l'altro, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, non contiene, per essa, disposizioni transitorie da valersi fino alla emanazione dei criteri comunali di programmazione e/o della scelta di liberalizzazione di cui ai commi da 95 a 97, salvo che per quanto riguarda le richieste di autorizzazione relative all'apertura di esercizi presentate in data antecedente alla entrata in vigore della L.R., per le quali continuano ad applicarsi le norme in base alle quali sono state prodotte ed i cui procedimenti devono essere conclusi entro centottanta giorni dalla data del 23.07.08;
- che le disposizioni di cui al presente atto avranno validità fino alla adozione, da parte del Comune dei criteri di programmazione e/o della scelta di liberalizzazione , di cui all'art. 1 commi 95 /97 della L.R. 11/08
- che vengono quindi disapplicate la Legge 25 giugno 1991 n° 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi ) e dell'art. 2 della legge 5 gennaio 1996, n.25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia);
- che è sospeso il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande fino all'emanazione dei criteri di programmazione succitati;

2) di stabilire :

che, nel periodo transitorio di cui sopra , è consentito trasferire la sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno della stessa zona commerciale e dalla zona 1 alla zona 2 e non viceversa, con riferimento alle zone commerciali così come individuate nell'atto di Deliberazione di C.C. n°24 del 4.02.02 e cioè:

- zona 1 costituita dalla fascia litoranea composta dalle circoscrizioni due e cinque
  - zona 2 costituita dalla fascia collinare e dall'intero entroterra del comune costituita dalle circoscrizioni uno, tre e quattro;
- Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato alle condizioni previste dall'art.1 comma 99 della L.R. 11/08 per quanto riguarda l'accertamento dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 nonché :
- a) alla disponibilità da parte dell'interessato dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
  - b) all'indicazione, in caso di società, dell'eventuale preposto all'esercizio;
  - c) all'autorizzazione sanitaria e al certificato di prevenzione incendi, ove previsto;
  - d) all'accertamento della conformità dei locali ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande).
- 3) di dare atto, altresì che :
- ai fini della emanazione dei criteri di programmazione e/o della scelta di liberalizzazione di cui ai commi 95/97 il Comune sta effettuando analisi specifiche in collaborazione con il partner Eurobic Abruzzo e Molise Spa ,come da Delibera di G.C. n°225 del 3.03.09;
- 4) di escludere espressamente la zona individuata come "Centro Storico" dalla disciplina di cui sopra prevedendo quanto segue:
- sono consentiti i trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nel Centro Storico esclusivamente all'interno del Centro Storico o degli stessi verso la zona 2
  - non sono consentiti i trasferimenti degli esercizi situati nella zona 1 o nella zona 2 verso il Centro Storico
- 5) di precisare che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegni di spesa

Indi,

**LA GIUNTA COMUNALE**

Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, dichiara la presente immediatamente eseguibile.

## RELAZIONE

In data 22.08.08 è stata pubblicata sul BURA straordinario n° 4 la L.R. n° 16 luglio 2008 n.11 "Nuove norme in materia di commercio". Essa, regola l'esercizio delle attività commerciali di vendita al dettaglio e il settore della somministrazione di alimenti e bevande soffermandosi sulla definizione degli indirizzi generali e sulla programmazione necessaria per l'insediamento delle due attività.

In particolare, per quanto riguarda gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, l'art. 1 comma 152 lett. b) e c) ha disapplicato nella Regione Abruzzo, dalla data del 23.07.08, sia la normativa di cui alla Legge 25 agosto 1991 n° 287 ("Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi che l'art. 2 della legge 5 gennaio 1996, n.25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia).

La legge citata, nel riordinare la materia, prevede all'art. 1 comma 94, tra l'altro, che i Comuni debbano emanare entro centottanta giorni dalla data del 23.07.08 i criteri di programmazione e/o della scelta di liberalizzazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande e che queste ultime, sia attinenti alle aperture che ai trasferimenti di esercizi, possono essere rilasciate soltanto dopo l'emanazione dei citati criteri e/o della scelta di liberalizzazione. Nel merito il Comune di Pescara sta già effettuando analisi specifiche sul territorio in collaborazione con il partner Eurobic Abruzzo e Molise Spa come da Delibera di G.C. n°225 del 3.03.09;

Tra l'altro, detta normativa non contiene disposizioni transitorie in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande fino all'adozione da parte del Comune dei succitati criteri per la programmazione e/o della scelta di liberalizzazione, salvo che per quanto riguarda le richieste di autorizzazione relative all'apertura di esercizi presentate in data antecedente alla entrata in vigore della L.R., per le quali continuano ad applicarsi le norme vigenti in base alle quali sono state prodotte ed i cui procedimenti devono essere conclusi entro centottanta giorni dalla data del 23.07.08.

Da ciò si evince che nel periodo che intercorre dalla data di entrata in vigore della legge alla emanazione dei criteri di programmazione e/o della scelta di liberalizzazione, viene a profilarsi un periodo di paralisi totale del settore, sia per quanto riguarda i nuovi rilasci che per i trasferimenti di sede degli esercizi, sottoposti, questi ultimi, dalla vecchia normativa –vedasi circolare Ministero dell'Industria del Commercio e artigianato n°530368 del 13.05.099 - a semplice comunicazione.

Il Comune di Pescara già in data 4.02.02 con atto n° 24, proprio ai fini della programmazione della rete dei pubblici esercizi, si è dotato di una zonizzazione del territorio comunale distinto in due zone (zona 1 costituita dalla fascia litoranea composta dalle circoscrizioni due e cinque e zona 2 costituita dalla fascia collinare e dall'intero entroterra del comune costituita dalle circoscrizioni uno, tre e quattro) consentendo il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno della stessa zona sulla base di una comunicazione, e il trasferimento degli esercizi di cui trattasi dalla zona 1 alla zona 2 comunque nel rispetto delle norme e dei regolamenti urbanistici e sanitari.

Ciò premesso ed in considerazione del fatto che tale programmazione, pur attuata in vigenza di normativa ora disapplicata, ha utilizzato gli stessi criteri ora individuati dall'art1 comma 97 della L.R. 11/08 -*omissis ...*" *Va quindi escluso l'utilizzo di "contingenti di superficie" e l'individuazione di "distanze minime" fra gli esercizi mentre si individuano parametri numerici differenziati per aree o zone del territorio comunale...*"- appare opportuno proporre di consentire, nel periodo transitorio, i suddetti trasferimenti, riproponendo quanto già approvato con la delibera di C.C. n°24 del 4.02.02 sia in merito alla zonizzazione che in merito ai trasferimenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 99 della L.R. in merito all'accertamento dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 nonché :

- a) alla disponibilità da parte dell'interessato dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
- b) all'indicazione, in caso di società, dell'eventuale preposto all'esercizio;
- c) all'autorizzazione sanitaria e al certificato di prevenzione incendi, ove previsto;
- d) all'accertamento della conformità dei locali ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande).

Inoltre si ritiene opportuno escludere del tutto i trasferimenti verso la zona del Centro Storico , consentendo esclusivamente quelli all'interno dello stesso , per i noti motivi di congestionamento della rete in quella porzione di territorio .

Pescara 31.03.09

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dr.ssa Adele LIBERI

Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

IL SINDACO  
Dott. D'ANGELO CAMILLO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. DI MARCO PAOLA

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Prof. ADDARIO LUIGI

---

A seguito di conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ senza opposizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 3° comma – D. Legislativo del 18 agosto 2000 N. 267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

COMUNE DI PESCARA

N. \_\_\_\_\_ di prot.

Pescara, li \_\_\_\_\_

FASCICOLO UFFICIO

All'Ufficio \_\_\_\_\_

All'Ufficio \_\_\_\_\_

...per i provvedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

\_\_\_\_\_